CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
Sezione Affari e Studi Giuridici e Legislativi
Servizio Affari e Studi Legislativi e Giuridici

SCHEDA DI ANALISI TECNICO-NORMATIVA **l.r. 29/2011, art. 7**

Atto Consiglio n. 816/A XI Legislatura	
PROPONENTI	Consiglieri: F. Amati, M. Vizzino, S. Clemente, R. Mennea
TITOLO	*"Istituzione del Centro regionale di riabilitazione pubblica ospedaliera di Ceglie Messapica – CRRiPOCeM"*

RILEVAZIONE ELEMENTI INTERNI E DI ACCOMPAGNAMENTO	
Numero articoli relazione allegati	3 Si No
RIFERIMENTI NORMATIVI	L. 12 febbraio 1968, n. 132 D.M. n. 70 del 2015

ANALISI NORMATIVA E GIURISPRUDENZIALE
D.Lgs. n. 502 del 1992_ art. 9 *bis*, comma 2 R.R. n. 24 del 2011 D.G.R. n. 745 del 2009 D.G.R. n. 919 del 2023 Corte cost. sent. n. 115 del 2012

RILEVAZIONE DI CRITICITÀ SOTTO IL PROFILO REDAZIONALE
Si suggerisce di inserire una norma finanziaria a chiusura del testo normativo proposto.

RILEVAZIONE DI CRITICITÀ SOTTO IL PROFILO SOSTANZIALE
Con la proposta di legge in esame, intitolata *"Istituzione del Centro regionale di riabilitazione pubblica ospedaliera di Ceglie Messapica – CRRiPOCeM"*, il legislatore si propone di istituire «la struttura di riabilitazione ospedaliera di Ceglie Messapica, di proprietà della ASL Brindisi e attualmente in esercizio con funzioni limitate di riabilitazione, quale "*Centro regionale di riabilitazione pubblica ospedaliera di Ceglie Messapica – CRRiPOCeM"*». Dall'analisi del testo normativo proposto e dalle poche informazioni riportate nella relazione, emergerebbe che l'istituzione del CRRiPOCeM «di proprietà e gestione interamente pubblica» sia il frutto del passaggio da una gestione privata ad una interamente pubblica dell'esistente Presidio Ospedaliero di riabilitazione ad Alta Specialità di Ceglie Messapica (rif. art. 3, commi 1, 2 e 3, della PDL). Il Modello assistenziale riabilitativo e di presa in carico dei soggetti in stato vegetativo e stato di minima coscienza che determina al contempo, il fabbisogno territoriale e i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi per l'autorizzazione ed accreditamento delle strutture di riabilitazione extraospedaliero Centro Risvegli, è disciplinato dal Regolamento Regionale n. 24

del 02/11/2011.
Con Regolamento Regionale n. 11 del 7 giugno 2012, intitolato "*Piano di rientro e di riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale 2010-2012 – Modifica ed Integrazione al Regolamento Regionale 16 dicembre 2010, n. 18 e s.m.i. di riordino della rete ospedaliera della Regione Puglia.",* è stato disposto che all'art. 4 del R.R. n. 18 del 2010 fosse aggiunto il comma 2 *ter* che stabilisce:
"2ter. Il fabbisogno territoriale delle strutture di riabilitazione extraospedaliera Centri Risveglio sarà soddisfatto attraverso l'attivazione delle stesse, da parte delle Aziende Sanitarie Locali, in strutture pubbliche allocate nei territori interessati dalla disattivazione degli ospedali di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 1 nonché di cui alla lettera e) del precedente comma 1bis nel rispetto dei requisiti disposti dal Regolamento Regionale 2 novembre 2011, n. 24."

Sembrerebbe, infatti, che nel tempo il competente Direttore generale della ASL abbia fatto richiesta di autorizzazione ad avviare la procedura di gara finalizzata all'affidamento in concessione in regime di sperimentazione gestionale di cui all'art 9 *bis* del D.Lgs. n. 502 del 1992.

L'art. 9 *bis* del D.Lgs. n. 502 del 1992, così come modificato dall'art. 11 del D.Lgs. n. 517 del 1993 e n. 10 del D.Lgs n. 229 del 1999, al comma 1, *autorizza programmi di sperimentazione aventi ad oggetto nuovi modelli gestionali che prevedono forme di collaborazione tra strutture del servizio sanitario nazionale* e *soggetti privati, anche attraverso la costituzione di società miste* a *capitale pubblico* e *privato.*
Il decreto, inoltre, riconosce alle Regioni il potere di proposta dei progetti e attribuisce alla Conferenza Stato-Regioni il potere di autorizzarli. Dette competenze con la promulgazione della legge 16 novembre 2001, n. 405 (cfr., art. 3) a modificazione del D.Lgs. n. 502 del 1992, e s.m.i, sono assegnate alle Regioni e alle Province autonome.
La Giunta regionale, con deliberazione n. 745 del 05/05/2009, ha dettato i "*Criteri e procedure per l'attivazione progetti di sperimentazione gestionale (art 9 bis del D.Lgs . n. 502 del 1992 e s.m.i.) e dell'istituto dell'in house providing*."

Ai sensi dell'art. 9 *bis*, comma 2, del D.lgs. n. 502 del 1992, i programmi regionali di sperimentazione gestionale, possono elaborare forme molteplici e alternative di collaborazione pubblico/privato purché funzionali all'obiettivo di migliorare, in coerenza con le previsioni del piano sanitario regionale, la qualità dell'assistenza e la convenienza economica (nel caso di specie la Regione Puglia, con la sopra citata D.G.R. n. 745 del 2009, ha previsto che la realizzazione di progetti di sperimentazione gestionale avvenga attraverso la costituzione di società miste).

**

Alla luce di quanto sopra esposto, verificato il rispetto dei principi stabiliti dalle leggi nazionali nonché la competenza legislativa ed amministrativa delle Regioni in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, (rif. art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i.) si rileva che è in fase di approvazione il Piano di riordino della rete ospedaliera in Puglia.
Il nuovo Piano, che non modifica la struttura della rete ospedaliera così come riportata nel R.R. n. 23 del 2019, si prefigge lo scopo di raggiungere il numero massimo di posti letto previsto dal D.M. n. 70/2015; il testo del Piano è stato concordato con i direttori generali delle aziende sanitarie e discusso con il Ministero della salute. Lo schema di regolamento, approvato con D.G.R. n. 919 del 2023, è stato trasmesso alla III Commissione consiliare permanente in data 06.07.2023 per l'acquisizione di un parere non vincolante, ed essere successivamente approvato dal Tavolo tecnico del Ministero.

Pertanto, nelle more della definitiva approvazione del Piano di riordino ospedaliero, perdurando in capo alla Regione Puglia l'esigenza di osservare i vincoli di contenimento

della spesa pubblica imposti dal piano di rientro, si suggerisce un più approfondito esame nel merito con gli Uffici tecnici competenti al fine di verificare l'effettivo impatto economico-finanziario derivante dalla proposta di legge regionale in esame.
Si suggerisce, in ogni caso, di inserire una norma finanziaria atteso che «la pretesa autosufficienza non può comunque essere affermata apoditticamente, ma va corredata da adeguata dimostrazione economica e contabile» (rif. Corte cost. sent. n. 115 del 2012).

E.Q. "Consulenza giuridica e sviluppo competenze di cittadinanza attiva" Avv. Paola Silvestri	Firmato digitalmente da SILVESTRI PAOLA C=IT O=CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
Il Dirigente *ad interim* Sezione Affari e Studi Giuridici e Legislativi Avv. Domenica Gattulli	Firmato digitalmente da GATTULLI DOMENICA C=IT O=CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA